

ACCORDO QUADRO	5
NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	5
Ente Aggiudicatore e settore di appartenenza	5
Oggetto dell'Accordo Quadro	5
Lotti, competenza ed ambito territoriale.	5
Valore stimato dell'Accordo Quadro - Categorie prestazionali	6
Durata dell'Accordo Quadro – opzioni di rinnovo	8
Intestazione fiduciaria	8
Documentazione posta a base di appalto	9
LA SCELTA DEGLI ADERENTI L'ACCORDO QUADRO	9
Soggetti ammessi alla selezione	9
Riunione temporanea di concorrenti – Consorzi stabili	9
Procedura e criterio di selezione degli aderenti l'accordo quadro	10
Requisiti di qualificazione ai fini dell'ammissione alla selezione	10
Avvalimento	12
Criterio per la selezione degli aderenti all'Accordo Quadro	12
Forma e contenuto della dichiarazione di adesione	12
BUSTA di qualifica (Risposta di Qualifica)	12
BUSTA economica (Risposta Economica)	14
Garanzia a corredo della Dichiarazione di adesione all'Accordo Quadro	14
Cause di esclusione del concorrente alla selezione	14
Operazioni di selezione e proposta di aggiudicazione dell'Accordo Quadro	15
Conclusione dell'Accordo Quadro	16
Diritto di accesso – atti secretabili	16
STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO	16

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

Accordo Quadro	16
Interpretazione dei documenti contrattuali	17
Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro	17
Fallimento del soggetto aderente	17
Rappresentante dell'aderente e domicilio	17
Norme generali sull'esecuzione delle prestazioni	18
Convenzioni europee in materia di valuta e termini	18
TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	18
Avvio dell'esecuzione dell'AQ	18
Direttore dell' Esecuzione (DE)	18
Garanzia contrattuale definitiva	18
Obblighi assicurativi a carico dell'Aderente	19
Sanzioni per inadempimento	19
Diritto di recesso anticipato consensuale	20
Regolarità contrattuale del Contraente	20
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E DI SICUREZZA	21
Adempimenti in materia di sicurezza	21
Tutela e trattamento dei lavoratori	21
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO	22
Variazioni all' Elenco delle voci a corpo costituenti l'Accordo Quadro	22
Varianti per errori od omissioni	22
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	22
Subappalto	22
CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTABILI	23
Contenuto del prezzo contrattuale	23
Split Payment e Fatturazione elettronica	23

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

Revisione dei prezzi	23
Prestazioni a corpo	23
Stati avanzamento delle prestazioni - Rate di acconto	24
Verifica di conformità dell'AQ (CVC) e rata di saldo	25
Potere sostitutivo della Stazione appaltante	25
Oneri a carico dell' Aderente	25
Trattamento dei dati personali (Privacy)	26

APPALTI ESECUTIVI **27**

NATURA, OGGETTO e VALORE DEGLI APPALTI ESECUTIVI DI SERVIZIO **27**

Oggetto e valore degli appalti esecutivi di servizio	27
Affidamento degli appalti esecutivi di servizio	27
Cadenza degli appalti esecutivi di servizio - Limite di contemporaneità	28
Contratto esecutivo di servizio	28
Sospensioni e proroghe	28

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI ESECUTIVI **29**

Variazioni al contratto esecutivo	29
-----------------------------------	----

DISCIPLINA ECONOMICA **29**

Cessione del contratto e cessione dei crediti	29
Anticipazione	29

CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI **30**

Resoconto finale e certificazione di regolarità tecnico-contabile	30
Riserve contabili	30

DISPOSIZIONI FINALI **30**

Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.)	30
--------------------------------------	----

DISCIPLINA COMUNE **31**

FORMA CONTRATTUALE **31**



CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

Accordo Quadro	31
CONTENZIOSO	31
Risoluzione dell'Accordo Quadro	31
Risoluzione del Contratto esecutivo d'Appalto	31
Accordo bonario	32
Inefficacia del contratto	32
Giurisdizione	32

ACCORDO QUADRO

NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Articolo 1. Ente Aggiudicatore e settore di appartenenza

1. Viacqua Spa – Viale dell' Industria 23 36100 Vicenza (VI) Italia – capitale sociale € 11.241.400 i.v., Partita Iva Codice Fiscale e n. iscrizione al registro delle imprese di Vicenza 03196760247, REA 306449, di seguito definito "Viacqua" o "Stazione Appaltante" o "SA" o Ente Aggiudicatario o EA o Committente.

2. Le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano nelle attività strumentali comprese nei Settori Speciali, di cui al comma 1 lett. hh) dell'art. 3 D. Lgs. 50/2016 (Codice appalti).

Articolo 2. Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti*), con più operatori, per l'affidamento delle attività di **assistenza archeologica agli scavi** (CPV 71351914-3 Servizi archeologici) consistenti nell'insieme delle prestazioni fornite da professionisti qualificati per assistere alle operazioni di scavo, durante la fase di esecuzione di opere –da realizzare dalla Stazione appaltante nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato–, ai fini dell'individuazione e tutela di eventuali rinvenimenti di interesse archeologico (*ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e del D.Lgs 42/2004*).

2. Tali prestazioni, dettagliatamente descritte nell'elaborato tecnico "*Computo estimativo dell'accordo quadro e Analisi delle voci a corpo costituenti le Tariffe medie giornaliere - assistenza allo scavo*", comprendono, sinteticamente:

- a) *la presenza in cantiere di un operatore archeologo per il vaglio terreno asportato, la documentazione attraverso immagini fotografiche, rilievi e relazioni quotidiane dell'area di scavo e delle operazioni effettuate attraverso mezzi meccanici;*
- b) *la supervisione da parte di un Archeologo Direttore;*
- c) *l'elaborazione della documentazione tecnico-scientifica a supporto delle attività svolte redatta secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per la consegna della documentazione di scavo" redatte a cura della Soprintendenza;*

3. Su specifica richiesta da parte della Soprintendenza, a seguito del rinvenimento di elementi di rilievo storico, ad insindacabile giudizio della stessa Soprintendenza, potrebbe essere richiesta anche l'attività di catalogazione e repertazione di tali elementi, dettagliatamente descritta nell'elaborato tecnico "*Computo estimativo dell'accordo quadro e Analisi delle voci a corpo costituenti le Tariffe medie giornaliere*", comprendono, sinteticamente:

- a) *la presenza in cantiere di due operatori archeologi per il rilievo, l'allargamento a mano dello scavo, la documentazione attraverso immagini fotografiche, la catalogazione dei reperti, la pulizia a mano degli stessi, il lavaggio, le relazioni quotidiane sui reperti e ogni altra attività legata alla repertazione richiesta dalla Soprintendenza;*
- b) *la supervisione da parte di un Archeologo Direttore;*
- c) *l'elaborazione della documentazione tecnico-scientifica a supporto delle attività svolte redatta secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per la consegna della documentazione di scavo" redatte a cura della Soprintendenza;*

4. Le prestazioni oggetto di Accordo Quadro, di cui al comma 2 vengono richieste, con le modalità di cui alla Sezione [APPALTI ESECUTIVI](#), qualora la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, di cui al D. Lgs. N. 42/2004, in fase di espressione del proprio parere reso nell'ambito dell'iter approvativo dei progetti di cui alle opere citate al comma 1, abbia prescritto le attività oggetto del presente appalto di servizi.

5. Le prestazioni oggetto di Accordo Quadro, di cui al comma 3, vengono richieste, con le modalità di cui alla Sezione [APPALTI ESECUTIVI](#), qualora la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, di cui al D. Lgs. N. 42/2004, in fase di esecuzione della propria direzione tecnico-scientifica, abbia prescritto le attività di repertazione e catalogazione.

Articolo 3. Lotti, competenza ed ambito territoriale.

1. L'AQ è composto da un unico Lotto funzionale.



CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

2. I servizi oggetto del presente appalto, fatto salvo quanto eventualmente più specificamente definito in altri elaborati costituenti la documentazione posta a base di appalto, potranno riguardare l'esecuzione di opere, rientranti nella gestione del Servizio idrico integrato, in quanto inserite nella pianificazione di Viacqua Spa, comprendenti attività di scavo, giacchè sottoposte alla sorveglianza archeologica in virtù del parere espresso di cui al comma 3 dell'Articolo [Oggetto dell'Accordo Quadro – categorie di prestazione](#).

3. Suddette opere potranno essere dislocate, indifferentemente, sui territori comunali in cui Viacqua Spa svolge la gestione del Ciclo idrico integrato.

Articolo 4. Valore stimato dell'Accordo Quadro - Categorie prestazionali

1. Il valore economico complessivo stimato dell'Accordo Quadro - comprensivo degli oneri di sicurezza esterni (DUVRI), degli oneri di sicurezza aziendale e del costo del personale impiegato, di cui all' art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016, posto a base d'appalto, I.V.A. ed oneri previdenziali ed assistenziali (4%) esclusi, è di Euro 6.521.082,00 (*Seimilionicinquecentoventunomilaottantadue/00*).

Lo stesso, sinteticamente definito nel prospetto seguente, è dettagliatamente definito nel documento "Computo estimativo dell'accordo quadro e Analisi delle voci a corpo costituenti le Tariffe medie giornaliere (CEAQ)", disponibile nella documentazione posta a base d'appalto, di cui all'Articolo [Documentazione posta a base di appalto](#).

SUDDIVISIONE IN CATEGORIE DELLE PRESTAZIONI D'APPALTO			
CATEGORIE	DESCRIZIONE	CPV	IMPORTO
Categoria prevalente unica	Assistenza archeologica	71351914-3	6.521.082
PREZZO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO (€)			
			OPZIONI RINNOVO
durata in giorni (periodi)	1.095	730	730
Importo prestazioni a corpo	2.708.816	1.805.877	1.805.877
Importo prestazioni a misura	0	0	0
Importo economie ribassabili	0	0	0
Totale e base di gara (periodo)	2.708.816	1.805.877	1.805.877
Totale a base di gara accordo quadro			6.320.570
Importo economie non ribassabili	0	0	0
Importo oneri sicurezza esterna o indiretta	85.934	57.289	57.289
Importo totale oneri sicurezza			200.512
Totale a base di appalto (periodo)	2.794.750	1.863.166	1.863.166
Totale a base di appalto (AQ)			6.521.082
di cui per costi della manodopera			5.155.006

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

2. L'importo stimato di cui al comma 1 è il risultato dell'applicazione delle tariffe medie giornaliere, composte mediante l'applicazione del *Tariffario Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi – Edizione 2011*, alle giornate di lavoro ipotizzate come necessarie, con riferimento all'elenco degli interventi riportati nell' anzi citato CEAQ.
3. Le Tariffe giornaliere di cui al comma precedente determina il valore parametrico che, in corso di affidamento e al netto dello sconto di cui all'Articolo Affidamento degli appalti esecutivi di servizio, saranno applicate all'elemento di calcolo desumibile:
- per prestazioni di sorveglianza allo scavo, dal cronoprogramma esecutivo, costituito dalla durata complessiva in giorni delle fasi di lavoro comprendenti operazioni di scavo, per determinare il prezzo contrattuale a corpo relativo al singolo servizio assegnato ai sensi del medesimo citato articolo di Capitolato;
 - per prestazioni di repertazione, ai giorni da dedicare all'attività di repertazione nel caso di rinvenimenti giudicati di interesse dalla Soprintendenza.
4. Le Tariffe giornaliere di cui ai precedenti comma sono comprensive di spese generali, utile d'impresa, oneri di sicurezza aziendali da rischio specifico e del costo della manodopera, come meglio specificato nell'elaborato "CEAQ", disponibile nella documentazione posta a base di appalto.
- L'incidenza della manodopera è stata calcolata tenendo conto che il costo medio giornaliero è dedotto dalla tariffa oraria ANA (Associazione Nazionale Archeologi) ottobre 2011. Tali costi, riferiti alla tariffa oraria, sono relativi a manodopera comprensiva di spese generali e utile di impresa; pertanto, l'incidenza della manodopera è stata stimata depurando la tariffa di tali spese e oneri tipicamente stimati in media rispettivamente nel 15% e 10%.
5. In sede di adesione all'accordo quadro, ai sensi dell'art. 95 c. 10 D. Lgs. 50/2016, il Concorrente, con riferimento ai servizi stimati oggetto di accordo quadro e relativamente alle componenti "costo della manodopera" e "oneri di sicurezza aziendali", esplicita tali costi, afferenti specificatamente all'organizzazione propria dell'imprenditore (*singolo o raggruppato*), utilizzando, esclusivamente, il modello elettronico disponibile nella documentazione posta a base di appalto (*Scheda Manodopera Sicurezza*). Gli stessi devono risultare congrui e non possono subire ribasso ai fini dell'esposizione dell'offerta di cui all' Articolo Affidamento degli appalti esecutivi di servizio.
6. La Tariffe giornaliere di cui in precedenza sono altresì comprensive di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso anche se di origine fiscale, necessario a dare le prestazioni oggetto di appalto realizzate a perfetta regola d'arte e, pertanto, comprendente l'esecuzione delle prestazioni e l'impiego di eventuali forniture necessarie per la completa e regolare esecuzione del servizio.
7. L'importo contrattuale dell'Accordo Quadro corrisponderà all'importo stimato posto a base d'appalto (*Importo complessivo base accordo quadro*), il quale rappresenta - fatto salvo quanto previsto al CAPO VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO - l'importo massimo delle prestazioni che potranno essere eseguite, secondo necessità effettiva, in virtù dei singoli appalti esecutivi di cui alla Sezione APPALTI ESECUTIVI del presente Capitolato.
- Esso comprende tutti gli oneri previsti nel presente capitolato per dare regolare e completa esecuzione all'Accordo Quadro e agli Appalti esecutivi ad esso assoggettati.
8. I singoli contratti esecutivi d'appalto saranno stipulati "a corpo", ai sensi dell' art. 3 comma 1 lett. dddd) del D. Lgs. 50/2016. Le prestazioni affidate ed effettivamente eseguite, saranno liquidate applicando la Tariffa media giornaliera di riferimento, di cui al CEAQ, ribassata dello sconto unico offerto dall'Aderente l'Accordo Quadro:
- al numero di giornate definite da Cronoprogramma esecutivo, , nel caso di prestazioni attinenti al servizio di sorveglianza allo scavo;
 - al numero di giornate impiegate in cantiere, in risposta alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza, effettivamente rilevate dalla Direzione Lavori e registrate nel giornale dei lavori o equipollente registro contabile.
9. Il valore di cui al comma 1 è stimato sulla base di previsioni di programma che, nell'ambito dell'esecuzione dell'AQ, potrebbero subire variazioni anche sostanziali, in eccesso o in difetto, impreviste ed imprevedibili al momento della pubblicazione del Bando di gara. Pertanto la SA si riserva la facoltà, motivatamente, ai sensi del presente articolo e fatte salve le condizioni di cui al CAPO VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, di poter variare in tal senso gli importi oggetto d'accordo, anche oltre il limite del "quinto d'obbligo" di cui all'art. 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016, senza che l'aderente possa vantare, per questa causa, ulteriori indennizzi o ristorazioni oltre a quanto già previsto contrattualmente nel presente capitolato.

Articolo 5. Durata dell'Accordo Quadro – opzioni di rinnovo



CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

1. L'Accordo Quadro ha durata di anni tre (1095 gg), decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso. L'AQ potrà essere, rinnovato mediante due opzioni successive, ciascuna della durata di anni due (730 gg) decorrenti dalla data di scadenza del precedente periodo di durata.
2. Con scelta discrezionale della SA, il Contratto di accordo quadro in corso potrà essere prorogato o terminato anticipatamente qualora il fabbisogno stimato di cui all'Articolo [Valore stimato dell'Accordo Quadro - Categorie prestazionali](#) non sia realizzato nell'ambito della durata temporale prevista per l'esecuzione dell'AQ. In particolare:
 - a. **recessione anticipata**, qualora i valori stimati previsti siano stati realizzati prima della scadenza temporale pattuita dell'AQ;
 - b. **proroga** della durata strettamente necessaria per realizzarli, qualora i valori stessi previsti non siano stati completamente eseguiti nell'ambito della durata temporale naturale dell'AQ. In ogni caso la proroga non potrà avere durata superiore ad un periodo temporale corrispondente al 30% della durata contrattuale originaria. Nel periodo di proroga le restanti pattuizioni rimangono immutate.
3. La risoluzione anticipata e la proroga alle medesime condizioni contrattuali sono sempre possibili, senza che l'Aderente possa vantare indennizzi di alcun tipo, qualora interessino una quota economica corrispondente al 20% del valore stimato totale riferito al periodo di durata di riferimento dell'AQ.
4. L'opzione di rinnovo di cui al comma 1, nonché la recessione anticipata e la proroga di cui al comma 2, sono eventualmente esercitate mediante comunicazione scritta inviata all'Aderente, presso il domicilio eletto contrattualmente di cui all'Articolo [Rappresentante dell'aderente e domicilio](#), almeno quindici giorni prima dell'effettiva applicazione. L'Aderente che non intenda aderire motivatamente all'opzione di rinnovo avverte la Stazione appaltante almeno 90 giorni prima della scadenza naturale dell'accordo quadro in corso. Trascorso inutilmente tale termine di preavviso, l'Aderente non potrà opporsi all'applicazione del rinnovo, eventualmente comunicato dalla SA ai sensi del presente articolo.
5. In via generale e fatti salvi i disposti di cui ai commi precedenti, la risoluzione anticipata e la proroga alle medesime condizioni contrattuali sono sempre e comunque possibili, senza che l'Aderente possa vantare indennizzi di alcun tipo, qualora interessino una quota economica corrispondente al 20% del prezzo contrattuale iniziale dell'AQ in corso di vigenza.

Articolo 6. Intestazione fiduciaria

1. Possono concorrere per l'affidamento dell'appalto in oggetto e conseguentemente stipulare il contratto, società fiduciarie, anche se solo mandatarie o mandanti in raggruppamenti temporanei o indicate come imprese esecutrici nell'ambito di consorzi, solo se autorizzate ai sensi della Legge n. 1966/1939. Tale condizione, a pena di esclusione, deve essere dichiarata dal concorrente interessato in sede di gara.
2. Le società fiduciarie di cui al comma precedente, propedeuticamente alla stipula contrattuale, sono obbligate, pena la revoca dell'aggiudicazione, su richiesta della Stazione appaltante, a dar comunicazione, oltre dell'identità dei fiduciari:
 - a. della propria composizione societaria;
 - b. dell'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci;
 - c. delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
 - d. dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno - *antecedente la data di presentazione dell'offerta* - o che ne abbiano comunque diritto.

Articolo 7. Documentazione posta a base di appalto

1. La documentazione posta a base di appalto è costituita dai seguenti documenti:

DISCIPLINA DI GARA (area pubblica)

- a. Bando di gara;
- b. Capitolato generale d'oneri (*il presente documento*);
- c. Schema di accordo quadro;

ALLEGATI CAPITOLATO (area riservata)



- d. Sezioni e parametri elettronici costituenti le buste telematiche presenti nell'eprocurement (RdO) ;
- e. Modello *Scheda subappalto*;
- f. Modello "*Servizi analoghi*";
- g. Modello *Manodopera Sicurezza*.

PROGETTO TECNICO (area riservata)

- h. Computo estimativo dell'accordo quadro e Analisi delle voci a corpo costituenti le Tariffe medie giornaliere (CEAQ);

2. Suddetta documentazione è visionabile e reperibile integralmente, in formato elettronico e gratuitamente, con le modalità indicate nel Bando di gara.

LA SCELTA DEGLI ADERENTI L'ACCORDO QUADRO

Articolo 10. Soggetti ammessi alla selezione

1. Sono ammessi a concorrere alla selezione per la conclusione dell'accordo quadro in oggetto i soggetti economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali definiti nel presente capitolato. I concorrenti riuniti di cui all' art. 48 del Codice appalti, per quanto non prescritto nella documentazione posta a base di gara, fanno riferimento ai contenuti del citato articolo Codicistico.
2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente selezione in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata o consorziata.

Articolo 11. Riunione temporanea di concorrenti – Consorzi stabili

1. I concorrenti riuniti, di cui al precedente articolo, qualora non ancora formalmente costituiti, possono presentare offerta qualora sia sottoscritta dal Rappresentante legale di ogni raggruppando soggetto economico ed accompagnata dall'impegno sottoscritto dagli stessi a conferire mandato collettivo di rappresentanza al soggetto mandatario, il quale stipulerà, in caso di aggiudicazione, il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
2. Il mandato collettivo di rappresentanza legale di cui al comma precedente risulta da scrittura privata con autentica notarile. Al procuratore legale Mandatario (*Capogruppo*) spettano, tra l'altro, le deleghe necessarie per la riscossione dei corrispettivi liquidati all' RTI, nonché i poteri per la successiva eventuale ripartizione dei compensi pro-quota spettanti a loro volta ai soggetti Mandanti. A tal fine la Stazione appaltante instaurerà, anche per la gestione contabile del contratto, un rapporto esclusivo con il soggetto Mandatario, dal quale riceverà, alla scadenza di ogni rata di pagamento, la documentazione contabile giustificativa (fatture etc.).
3. L'Operatore economico designato quale Mandatario, deve possederne la quota maggioritaria, corrispondente ad almeno il 40% del totale. I Mandatari almeno il 10%.
4. Con riferimento ai requisiti di qualificazione speciale di Capacità economico-finanziaria, di cui all' Articolo [Requisiti di qualificazione ai fini dell'ammissione alla selezione](#), la copertura assicurativa prevista deve interessare almeno il soggetto designato Mandatario. In sede di presentazione dell'offerta, qualora l'impegno dell'Ente assicuratore sia rivolto esclusivamente al Mandatario, il documento fa menzione del fatto che il soggetto titolato assume tale qualità giuridica nell'ambito di una riunione di concorrenti.
5. Con riferimento ai requisiti di qualificazione speciale di Capacità tecnico-professionale, di cui al medesimo articolo soprarichiamato, il soggetto designato Mandatario deve aver svolto, interamente, almeno un "Servizio analogo" per ciascuna delle due fattispecie come ivi definite.
6. Al fine di usufruire interamente dei benefici di riduzione delle garanzie, di cui agli artt. 93 c. 7 e 103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, il possesso delle Certificazioni ivi previste deve comprendere ogni componente riunito.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o g.e.i.e., ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi stabili, di cui all'articolo 45 c. 2 lett. c) del Codice appalti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

8. Con riferimento al possesso dei requisiti speciali di qualificazione, i Consorzi stabili, quando non diversamente stabilito nella legge speciale di gara, attestano gli stessi conformemente a quanto disposto dall'art. 47 c. 2 del Codice appalti. I Consorzi stabili, nell'offerta, indicano, obbligatoriamente, il/i soggetto/i economico/i consorziato designato/i come esecutore/i dei servizi in caso di aggiudicazione.

9. Qualora in sede di offerta il Consorzio Stabile, o la Rete d'impresa giuridicamente costituita, si avvalga di requisiti di capacità tecnica, professionale ed operativa - anche quando attestati per corrispondere a criteri motivazionali premianti relativi alla valutazione di aspetti tecnici finalizzata all'individuazione dell'offerta economica più vantaggiosa -, specificatamente appartenenti all'agente operatore/i economico/i consorziato/i indicato/i come operatore/i economico/i esecutore/i, la variazione, in fase esecutiva del contratto, riguardante la designazione del/i consorziato/i esecutore/i è concessa solamente nei riguardi di oo.aa. consorziati in possesso dei requisiti di qualificazione anzidetti a livello equipollente.

10. I GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) non ancora formalmente costituiti, ai fini della presentazione dell'offerta e dell'attestazione dei requisiti di qualificazione, sono uniformati ai raggruppamenti temporanei d'impresa, di cui all'art. 48 del Codice appalti.

Articolo 12. Procedura e criterio di selezione degli aderenti l'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro – ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 - è stipulato con gli Operatori economici che, ammessi alla selezione in quanto qualificati ai sensi dell'articolo [Requisiti di qualificazione ai fini dell'ammissione alla selezione](#), abbiamo dichiarato di aderire al presente Accordo Quadro, mediante il processo di adesione di cui all' Articolo [Forma e contenuto della dichiarazione di adesione](#).

2. Il procedimento di selezione sarà espletato completamente in formato telematico, presso il portale Viveracqua E-Procurement, accessibile all'indirizzo internet <https://viveracquaprocurement.bravosolution.com> . Per le modalità di registrazione, abilitazione ed accesso all'area riservata, consultare il documento "Condizioni generali di registrazione", disponibile nell' Homepage del portale, sezione [DOCUMENTAZIONE](#).

Articolo 13. Requisiti di qualificazione ai fini dell'ammissione alla selezione

1. I soggetti ammessi ai sensi dell' Articolo [Soggetti ammessi alla selezione](#) , per poter partecipare alla selezione, devono possedere i seguenti requisiti di qualificazione:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

a1. Assenza di cause di esclusione per la contrattazione pubblica di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, attestata mediante la presentazione del DGUE (*Documento di Gara Unico Europeo - Cfr articolo [Forma e contenuto della dichiarazione di adesione](#)*)

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Idoneità

- a1. Quando, in base alla tipologia del soggetto economico concorrente, sia previsto da disposizioni di legge, regolare iscrizione nel Registro imprese, tenuto presso la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura o, in caso di soggetto economico avente sede in uno stato straniero appartenente alla Comunità Economica Europea, in equipollente registro, con oggetto sociale compatibile con le prestazioni richieste nell'appalto in oggetto.
- a2. Limitatamente per le società cooperative o loro consorzi, regolare iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative, tenuto presso il Registro imprese.
- a3. Possesso di titolo di studio universitario: Scuola di Specializzazione/Dottorato in archeologia o Laurea quinquennale in archeologia (*o equipollenti*) o Laurea triennale in indirizzo archeologico (*o equipollente*), regolarmente riconosciuto, ai sensi delle norme nazionali e dell' Unione Europea, nel territorio dello Stato italiano.
- a4. Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008.

Capacità Economico - Finanziaria



CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

- a5. Impegno a prestare, a favore della Stazione appaltante e in caso di aggiudicazione, un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali derivanti dall'attività svolta dall'Appaltatore nell'esercizio delle prestazioni oggetto d'appalto (RC Patrimoniale).

L'impegno, firmato digitalmente dall'agente procuratore formalmente delegato, rilasciato da Compagnia Assicurativa, abilitata dall'IVASS (*Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni*) all'emissione di polizze di copertura assicurativa nel territorio italiano, riporta la Scheda tecnica di copertura contenente le condizioni di polizza salienti.

L'assicurazione dovrà comunque contenere le seguenti condizioni:

- *Massimale minimo*: € 200.000,00
- *Franchigia*: non superiore a € 1.500,00
- *Estensione Postuma minima*: anni 5
- *Periodo minimo di copertura*: coincidente con la durata esecutiva dell'accordo quadro (*ambito di durata temporale in corso*)

In caso di raggruppamento vedere articolo [Riunione temporanea di concorrenti – Consorzi stabili](#).

I poteri di firma del soggetto procuratore delegato emittente, di cui sopra, sono attestati mediante, alternativamente:

- *presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario dell'impegno certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando così gli estremi dell'atto di conferimento;*
- *presentazione di copia, resa conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario dell'impegno;*

Qualora il soggetto Concorrente sia già dotato di valida polizza assicurativa corrispondente alle caratteristiche di cui sopra, in sede dell'impegno l'offerente presenta copia della stessa accompagnata da attestazione dell'avvenuto pagamento dell'ultimo premio periodico.

Capacità Tecnico - Professionale

- a6. Aver svolto direttamente e con esito positivo nell'ultimo decennio solare antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, almeno due servizi analoghi di assistenza archeologica allo scavo, conclusisi con l'elaborazione completa e finale della documentazione tecnico scientifica, di cui al comma 2 lett. c) dell'articolo [Oggetto dell'Accordo Quadro](#).

Per "Servizio analogo" è intesa la regolare esecuzione diretta del servizio di assistenza archeologica agli scavi durante l'esecuzione di lavori, con movimentazione terra, di durata complessiva pari o superiore a 30 gg solari al netto delle eventuali sospensioni programmate o intervenute in corso di esecuzione delle opere.

- a7. Aver svolto direttamente e con esito positivo nell'ultimo decennio solare antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, almeno un servizio analogo di repertazione e catalogazione di rinvenimenti archeologici, conclusosi con l'elaborazione completa e finale della documentazione tecnico scientifica, di cui al comma 3 lett. c) dell'articolo [Oggetto dell'Accordo Quadro](#).

In caso di soggetti temporaneamente riuniti, il requisito è posseduto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo [Riunione temporanea di concorrenti – Consorzi stabili](#).

Articolo 14. Avvalimento

1. Il concorrente, singolo o riunito ai sensi di Legge, che intende ricorrere all'istituto dell'Avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice Appalti (d.lgs. 50/2016), deve allegare alla busta di qualifica, incluso in distinto fascicolo, la documentazione di cui al comma 1 del citato articolo di legge (Cfr. *istruzioni a livello di parametro telematico di busta*).



2. Il Contratto di avvalimento, stipulato tra le parti interessate, qualora mancante o, seppur presente, contenente carenze sostanziali con riferimento all'oggetto contrattuale, non può essere sottoposto a "Soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Articolo 15. Criterio per la selezione degli aderenti all'Accordo Quadro

1. L'AQ è stipulato con i concorrenti che avranno regolarmente aderito alle condizioni poste dal presente Capitolato e dalla restante documentazione posta a base di Accordo Quadro, mediante accettazione delle stesse tramite la presentazione della Dichiarazione di adesione all'Accordo Quadro, con le modalità di cui all' Articolo [Forma e contenuto della dichiarazione di adesione](#).
2. La Dichiarazione di adesione di cui al comma 1 comprende l'impegno incondizionato alla presentazione di offerta, secondo le modalità previste dal presente capitolato, ogni qualvolta in cui la Stazione appaltante attivi la procedura di confronto concorrenziale di cui al soprarichiamato Articolo.
3. Per l'individuazione delle offerte anomale, in fase di confronto concorrenziale di cui all' Articolo [Affidamento degli appalti esecutivi di servizio](#), ai prezzi offerti (*Tariffa media giornaliera X n. giorni di lavoro di scavo da Cronoprogramma esecutivo, ribassata*), sarà eventualmente applicato il comma 6 ultimo periodo dell'art. 97 del Codice appalti. (D. Lgs. 50/2016).

Articolo 16. Forma e contenuto della dichiarazione di adesione

1. Il Concorrente che intende aderire al presente Accordo Quadro, deve dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all' Articolo [Requisiti di qualificazione ai fini dell'ammissione alla selezione](#), nonché accettare incondizionatamente le condizioni tecniche ed economiche contenute nella documentazione posta a base di accordo quadro di cui all' Articolo [Documentazione posta a base di appalto](#).
2. La **Dichiarazione di adesione all'Accordo Quadro** dovrà essere inoltrata esclusivamente in formato elettronico, mediante il portale telematico accessibile all'indirizzo <https://viveracquaprocurement.bravosolution.com>. Essa è composta da:

BUSTA di qualifica (Risposta di Qualifica)

a. Documentazione Amministrativa – Adesione normativa

presentata compilando i parametri e, laddove richiesto, i modelli disponibili predisposti per la presente procedura (Cfr. *Allegati al Capitolato*). Pregasi utilizzare esclusivamente tali modelli, mantenendo anche in upload il medesimo formato.

La compilazione telematica delle sezioni della RdO produrrà la **Domanda di adesione normativa**.

E' fatto presente che il Documento di gara unico europeo (DGUE), per quanto riguarda l'operatore economico Concorrente principale (*il soggetto che accede al portale per pubblicare l'offerta - Mandatario o Capogruppo in caso di riunione temporanea di concorrenti*), è prodotto mediante la compilazione dei parametri telematici compresi nelle sezioni della busta telematica (*Parti I, II e III*). Qualora l'o.e. sia già qualificato presso l' Albo Fornitori di Viveracqua, relativamente ai parametri telematici relativi al DGUE (DGUE standard) già oggetto di compilazione ai fini di presentazione dell'istanza di qualificazione, il sistema riproporrà al Concorrente le risposte ai quesiti già precedentemente fornite. In tal caso il Concorrente potrà confermare i dati così come proposti (*rispondendo in tal senso allo specifico parametro telematico della busta di qualifica*) o procedere alla modifica/aggiornamento degli stessi (*le modifiche potranno essere recepite nei parametri riguardanti la qualificazione nell' Albo Fornitori nel momento in cui sarà intervenuta l'aggiudicazione dell'evento*).

Gli eventuali operatori economici concorrenti secondari sulle cui capacità il concorrente principale si avvale per poter partecipare alla gara di appalto (*come ad esempio i soggetti mandanti o i consorziati esecutori o l' ausiliario e così via...*), tenuti, per norma di legge o di capitolato, alla compilazione e presentazione del proprio DGUE (*Allegato DGUE*), devono utilizzare una delle seguenti modalità:

- I. accedere, via web, al Portale Viveracqua Procurement (<https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html>), eseguire il login, entrare nella sezione "Albo Fornitori" → "Parametri complementari", rispondere ai quesiti relativamente ad ogni parametro telematico proposto (DGUE Standard), confermare le dichiarazioni fornite e procedere, infine, al download di quanto prodotto. Il file formato "PDF" restituito dal sistema, costituisce il DGUE standard che, firmato digitalmente dal

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

Rappresentante legale dichiarante, dovrà essere caricato dall'offerente nell'apposito parametro telematico della busta di qualifica. Se nella compilazione dei suddetti parametri complementari l'o.e. ha compilato anche il modello predisposto che riporta condanne penali rilevanti (*Generalità condanne RL*), il DGUE di cui si tratta deve contenere come allegato integrato anche tale citato modello. **(opzione consigliata)**

Si fa presente che la compilazione e conferma dei "parametri complementari" di cui sopra determina la memorizzazione delle informazioni/dichiarazioni fornite dall'Operatore economico. Successivi accessi al sistema "parametri complementari" del medesimo o.e. implicheranno la riproposizione dei "data element" memorizzati che potranno essere, all'occorrenza previa aggiornamento, utilizzati dall'interessato per successivi eventi (classificazione Albo Fornitori e/o restituzione del DGUE).

- II. accedere, via web, al sito del M.I.T. (<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>), scaricare il "File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc" che, firmato digitalmente dal Rappresentante legale dichiarante, dovrà essere caricato dall'offerente nell'apposito parametro telematico della busta di qualifica.

I parametri telematici a compilazione obbligatoria della Busta di qualifica, contengono anche i seguenti allegati essenziali:

b. Garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria)

prestata ai sensi dell' Articolo [Garanzia a corredo della Dichiarazione di adesione all'Accordo Quadro](#). Qualora prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L'idoneità della firma digitale dell' Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (*alternativi*):

- *presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell'atto di conferimento;*
- *presentazione di copia, resa conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza;*
- *il testo della polizza riporta le istruzioni per poter accedere telematicamente all'ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa;*

c. Ricevuta del versamento della contribuzione ANAC

del valore di **€ 200,00** (Duecento/00).

La contribuzione è dovuta dal Concorrente ai sensi della Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, attuativa dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 Dicembre 2005, n. 26.

Per eseguire il pagamento, accedere al sito istituzionale dell' ANAC, www.anticorruzione.it – Servizio Riscossione Contributi e seguire le istruzioni ivi riportate.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento secondo le modalità sopra indicate, è causa di esclusione dalla procedura di gara.

BUSTA economica (Risposta Economica)

d. Adesione economica

presentata compilando i parametri e, laddove necessario, i modelli elettronici predisposti nella presente procedura (*Cfr. Allegati al Capitolato*).

La compilazione telematica delle sezioni della RDO produrrà la dichiarazione di **Adesione economica**.

INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE TELEMATICA

Entro il termine di presentazione, dopo aver completato l'inserimento di dati e documenti richiesti in ciascuna delle buste summenzionate, il concorrente dovrà inviare la propria dichiarazione di adesione.



All'atto dell'invio il sistema chiederà di generare un file pdf per ognuna delle buste (*Risposte*). Tali file pdf, così generati, ai fini della presentazione, dovranno essere scaricati (*download*), quindi firmati con firma digitale dal rappresentante legale del soggetto concorrente e allegati (*upload*) ciascuno nelle apposite sezioni, secondo le istruzioni riportate sul Portale. Qualora suddette operazioni di pubblicazione non siano completate ed effettuate entro il termine concesso per la presentazione delle dichiarazioni di adesione, la relativa Risposta tardiva non sarà considerata valida dal sistema telematico ai fini dell'ammissione in gara.

Non saranno presi in considerazione documenti, dichiarazioni od informazioni ritenute essenziali ai fini dell'ammissione alla selezione, se contenute in allegati non espressamente richiesti dalla legge speciale di gara.

Le aree telematiche, presenti a livello di busta, dedicate all' upload di eventuali "allegati generici", dovranno contenere esclusivamente documentazione di contenuto integrativo od informativo relativa agli atti componenti la Domanda di adesione normativa, in essi richiamata, i quali saranno esclusivamente ed essenzialmente contenuti nelle apposite sezioni delle RdO (Busta).

1. Non potranno essere presentate adesioni sprovviste di firma digitale. In caso di soggetti temporaneamente riuniti non ancora formalmente costituiti, la sottoscrizione digitale dovrà essere eseguita dal Rappresentante Legale di ogni singolo soggetto riunito.
2. La Dichiarazione di adesione all'Accordo Quadro, costituita dai parametri telematici sopra descritti, dovrà essere presentata, pena l'esclusione, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel Bando di gara.

Articolo 17. Garanzia a corredo della Dichiarazione di adesione all'Accordo Quadro

1. Ai partecipanti la gara di appalto è richiesta una cauzione provvisoria prestata conformemente all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. Il prezzo base di cui al comma 1 del citato articolo corrisponde al "Totale a base di appalto", al netto delle opzioni di rinnovo.
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o, alternativamente, con bonifico postale o bancario in denaro a favore di Viacqua Spa. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle qui indicate, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto o di corrispondenza o mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.
3. Qualora la cauzione sia prestata in denaro ai sensi del precedente comma 2, l'impegno di un fideiussore, di cui al comma 8 del sopra citato art. 93, deve essere ugualmente presentato, quale elemento essenziale costituente l'offerta. E' fatta salva la deroga di cui al comma 8, ultimo punto, dell'anzicitato art. 93.
4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, la garanzia, pena la non ammissione, deve essere intestata all'insieme degli operatori economici raggruppati.
5. La polizza fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, durante la procedura di affidamento, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Appaltante, per effetto della garanzia di cui al precedente comma 4.

Articolo 18. Cause di esclusione del concorrente alla selezione

1. Salvi i casi previsti dalla normativa, è applicata immediatamente la sanzione di esclusione del concorrente dalla selezione, senza il beneficio di regolarizzazione di cui all' art. 83 – comma 9 D. Lgs. 50/2016, qualora:
 - a. L'Adesione telematica, costituita dalla Busta di Qualifica e dalla Busta Economica, non siano state inoltrate entro il termine di scadenza indicato nel Bando di gara;
 - b. La Busta di qualifica, parte anagrafica e requisiti generali e speciali di qualificazione, non sia stata firmata digitalmente dalla persona fisica qualificata quale rappresentante legale del soggetto concorrente richiedente o, nel caso di concorrente formato da soggetti economici temporaneamente riuniti ma non ancora formalmente costituiti, qualora la stessa Busta di qualifica non sia stata firmata digitalmente dal rappresentante legale di ogni operatore economico riunito.
 - c. La Busta economica non sia stata sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del soggetto economico concorrente o, nel caso di soggetti concorrenti temporaneamente riuniti non ancora formalmente costituiti, non sia stata firmata digitalmente dal rappresentante legale di ogni operatore economico riunito; inoltre qualora la stessa sia carente di elementi essenziali per la corretta valutazione delle proposte offerte;

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

- d. Il Dghe del Concorrente (*telematico*), o uno dei Dghe necessari per la qualificazione di un soggetto sui requisiti del quale il Concorrente debba far affidamento ai fini del possesso dei requisiti minimi di qualificazione (*Allegato DGUE*), non sia stato presentato o presentato non compilato.
- e. Sia violato il principio di segretezza delle buste di offerta, con riferimento alla risposta amministrativa ed economica, qualora nella documentazione presentata nella busta di livello precedente vi siano elementi sostanziali riguardanti il contenuto proprio delle buste di livello successivo non ancora sottoposte ad apertura.
- f. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, risulti mancante il Contratto tra le parti - o sostanzialmente carente l'oggetto dello stesso.
- g. In caso di ricorso all'istituto del Soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 D Lgs 50/2016, il Concorrente non abbia regolarizzato la posizione entro il termine perentorio concesso nella richiesta d'integrazione.
- h. Sia stata omessa o sia stata resa in maniera irregolare o incompleta la dichiarazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza interni, di cui al comma 5 dell'articolo [Valore stimato dell'Accordo Quadro - Categorie prestazionali](#).
- i. in tutti gli altri casi in cui, anche se non espressamente previsti nel presente capitolato o nel Bando di gara, la pena dell'esclusione o la non ammissibilità dell'offerta sia resa tassativa da norme vigenti eterointegrative, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016.

Articolo 19. Operazioni di selezione e proposta di aggiudicazione dell'Accordo Quadro

- 1. Le operazioni di selezione telematica dedicate alla fase di apertura e valutazione delle buste di qualifica e delle buste economiche sono demandate al Seggio di gara, presieduto da Autorità monocratica, coadiuvata dalla presenza di due testimoni, scelti, di norma, tra il personale dipendente della Stazione appaltante.
- 2. La selezione telematica sarà svolta attuando le seguenti fasi:

a. Verifica delle Dichiarazioni di adesione pervenute regolarmente

In data ed orario indicati nel Bando di gara, durante una o più sedute riservate, il Presidente del Seggio di gara, accedendo al portale telematico <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com> mediante l'utilizzo di specifiche credenziali, individuerà la RdO di cui all'istestazione e dopo aver aperto la specifica sezione, prenderà atto delle istanze presentate regolarmente entro il termine di scadenza.

b. Apertura busta di Qualifica (*Risposta di qualifica*) – ammissione alla selezione

Si procederà quindi, una per una, all'apertura della Busta di qualifica, contenente la documentazione amministrativa e, verificata la regolarità e la completezza della stessa, ammetterà o meno il concorrente alla selezione.

Qualora durante l'iter sia attivato un procedimento di soccorso istruttorio ai sensi degli artt. 83 – comma 9 del D. Lgs. 50/2016, le integrazioni di dichiarazioni e/o elementi essenziali, dovranno pervenire tempestivamente nel minor arco di tempo possibile e comunque entro e non oltre – pena l'esclusione – il tempo perentorio concesso dalla Stazione appaltante nella richiesta d'integrazione, il quale non potrà essere superiore a dieci giorni naturali e consecutivi. Le operazioni sono momentaneamente sospese e nessun successivo livello potrà essere avviato prima che sia stata risolta ogni eventuale riserva di ammissione.

Le eventuali esclusioni dalla selezione e le ammissioni dei concorrenti alle fasi successive, sono comunicate agli interessati, nonchè pubblicate sull' area dedicata del portale telematico (*Homepage: Bandi e Avvisi di Gara ► Avvisi scaduti ed Esiti di Gara ► tender di riferimento*), entro i termini previsti dalla vigente normativa.

c. Apertura e valutazione Adesione economica (*Risposta economica*)

Completate e congelate le operazioni di cui al precedente alinea "b", durante la medesima o in successive sedute telematiche riservate, limitatamente ai concorrenti ammessi, il Seggio da gara procederà all'apertura, ad una ad una, delle buste contenenti l'adesione economica.

Successivamente il Seggio di gara, mediante la valutazione delle dichiarazioni di adesione economica presentate, con riferimento alle posizioni risultate regolari, determinerà l'elenco finale dei Concorrenti idonei a concludere l'Accordo Quadro.

Le eventuali esclusioni dalla selezione sono rese note agli interessati nonchè pubblicate nell' area dedicata del portale telematico (*Homepage: Bandi e Avvisi di Gara ► Avvisi scaduti ed Esiti di Gara ► tender di riferimento*), entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Articolo 20. Conclusione dell'Accordo Quadro

1. La proposta di conclusione dell'Accordo Quadro, di cui all'articolo precedente, acquista carattere definitivo con l'approvazione da parte della SA.
2. Il provvedimento di aggiudicazione, accompagnato dal verbale di gara, è trasmesso, mediante portale telematico, a tutti i concorrenti ammessi, nei termini di legge. Contestualmente il provvedimento di aggiudicazione e l'elenco finale di selezione, sono pubblicati sull' area dedicata del portale telematico (*Homepage: Bandi e Avvisi di Gara ► Avvisi scaduti ed Esiti di Gara ► tender di riferimento*).
3. L'aggiudicazione acquista efficacia mediante presa d'atto della SA, circa il perfezionamento con esito positivo del procedimento di verifica dei requisiti di qualificazione realmente posseduti dagli aggiudicatari e autocertificati in sede di presentazione dell' Adesione. Notizia di tale presa d'atto è trasmessa ai partecipanti ammessi in gara e inserita nell'area pubblica di cui al comma precedente.
4. Il procedimento per la verifica dei requisiti, di cui sopra, è obbligatoriamente svolto nei confronti della totalità degli aderenti selezionati.

Articolo 21. Diritto di accesso – atti secretabili

1. Il diritto d'accesso per gli atti relativi alla selezione in oggetto potrà essere esercitato solo in modo formale.
2. È temporaneamente sottratto all'accesso, sino alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, l'elenco dei concorrenti invitati.
3. Il diritto di accesso agli atti amministrativi del procedimento è differito alla conclusione delle fasi cui è demandato il trattamento di tali atti da parte di Viacqua Spa.

STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Articolo 22. Accordo Quadro

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, è stipulato con il Concorrente aggiudicatario (*Aderente*) entro un termine massimo di venti giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti, l'Accordo Quadro, scrittura privata contrattuale redatta secondo lo schema reperibile tra la documentazione posta a base di appalto.
2. Il contratto di cui sopra non può essere comunque stipulato, ai sensi dell'art. 32 – comma 9 – del Codice appalti, nei trentacinque giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione ai concorrenti ammessi in gara.
3. Il termine dilatorio di cui al secondo comma, non è applicato nel caso in cui per la partecipazione alla procedura di appalto sia stata presentata un'unica offerta valida o, pur essendo state presentate più offerte, in gara ne sia stata ammessa solamente una.
4. L'Accordo Quadro è stipulato, con clausola di registrazione - presso l'agenzia delle entrate territorialmente competente con riferimento alla sede della SA – solo in caso d'uso, attraverso scrittura privata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente dalle parti e conservata agli atti della SA mediante archiviazione sostitutiva a norma di legge.
5. La Stazione appaltante, nei termini di cui al comma 1, invita alla sottoscrizione i soggetti aggiudicatari i quali, salvo eccezioni giustificate, sottoscrivono nei tempi indicati e, pena la revoca dell'aggiudicazione con escussione della cauzione provvisoria, comunque non oltre i venti giorni successivi decorrenti dall'invito.
6. Vale, ai fini della decorrenza dei termini contrattuali e come marca temporale, la data di sottoscrizione, riportata nel certificato di firma digitale, relativa all'ultimo firmatario delle parti contraenti.
7. La SA si riserva la facoltà, per cause impreviste o di forza maggiore o per tutelare interessi di natura pubblica o perchè l'offerta vincitrice, pur risultata congrua, sia ritenuta non più in grado di soddisfare adeguatamente le finalità dell'appalto, di non procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, annullando motivatamente la procedura di aggiudicazione. In tale caso nessun indennizzo è concesso ai concorrenti idonei.

Articolo 23. Interpretazione dei documenti contrattuali

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati posti a base di appalto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'appalto è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato d'oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato d'oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la progettazione dell'appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 c.c.

Articolo 24. Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di Accordo Quadro, anche quando non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - Il Capitolato generale d'oneri
 - Il Computo estimativo dell'accordo quadro e Analisi delle voci a corpo costituente le Tariffe medie giornaliere
 - La Dichiarazione di Adesione economica.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in quanto vigenti ed eterointegrative, in particolare:
 - a. D. Lgs. 50/2016 per le parti cogenti nei Settori Speciali
 - b. D.P.R. 207/2010, per le parti cogenti nei Settori Speciali.

Articolo 25. Fallimento del soggetto aderente

1. Nel caso di fallimento del soggetto Aderente, l'Accordo Quadro decade automaticamente ed immediatamente.
2. Nel caso il fallimento del soggetto aderente intervenga durante la fase esecutiva di un appalto di servizi derivante dall'AQ, la SA si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016.
3. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i comma 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 26. Rappresentante dell'aderente e domicilio

1. L'Aderente, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione dello stesso, elegge domicilio presso un Comune posizionato nel territorio nazionale italiano; a tale domicilio s'intendono ritualmente notificate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra comunicazione dipendente dal contratto che verranno eseguite mediante posta elettronica certificata (PEC) al recapito che, salvo diversa indicazione fornita in sede di stipula contrattuale, corrisponde all'indirizzo fissato nella domanda di partecipazione alla gara d'appalto.
2. Qualora l'Aderente non conduca direttamente le prestazioni, deve depositare presso la SA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dell'Ente Aggiudicatario.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la SA del nuovo atto di mandato.
4. L'irreperibilità presso il domicilio eletto dell'Aderente o del suo mandatario, sono causa di immediata rescissione contrattuale, ai sensi dell'Articolo [Risoluzione dell'Accordo Quadro](#) e dell'Articolo [Risoluzione del Contratto esecutivo d'Appalto](#).

Articolo 27. Norme generali sull'esecuzione delle prestazioni

1. Nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell' AQ, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, nonché la perfetta regola d'arte, nonché la deontologia professionale, altresì i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di prestazione, contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato d'oneri e negli elaborati eventualmente allegati o richiamati. In ogni caso i beni utilizzati e i servizi resi per l'esecuzione dell'Accordo Quadro devono essere della miglior qualità reperibile ed essere conformi alle norme nazionali ed europee a tutela della sicurezza in genere.
2. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa fornisca beni o sistemi o procedimenti con caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o abbia eseguito prestazioni aggiuntive o più accurate, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se le prestazioni avessero le caratteristiche stabilite.

Articolo 28. Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla SA per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro e, se non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
2. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Articolo 29. Avvio dell'esecuzione dell'AQ

1. L'esecuzione dell'Accordo Quadro ha avvio con la stipula del formale documento di accordo, secondo lo schema di contratto Accordo Quadro di cui alla documentazione posta a base di appalto.
2. Dalla data di avvio dell'esecuzione dell'AQ e per tutta la durata dello stesso, possono essere affidati gli appalti esecutivi derivanti dall'AQ, di cui alla Sezione [APPALTI ESECUTIVI](#).

Articolo 30. Garanzia contrattuale definitiva

1. L'Aderente, per poter sottoscrivere ed eseguire l'Accordo Quadro, deve costituire una polizza fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, prestata ai sensi dell'articolo 103 del Codice appalti (D.Lgs. 50/2016) d'importo pari al 2 % dell'importo totale a base d'appalto, di cui Articolo [Valore stimato dell'Accordo Quadro - Categorie prestazionali](#), relativo al periodo di durata di riferimento..
2. Il progressivo svincolo di cui al comma 5 dell'anzidetto articolo del Codice, non è automatico ma subordinato a formale autorizzazione della Stazione Appaltante.
3. La SA può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Appaltante; in caso di variazioni all'Accordo Quadro per effetto di successivi atti di variante; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, o integrata in caso di aumento degli stessi importi.
5. Ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del codice appalti, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ivi previste.
6. L'Appaltatore può beneficiare delle clausole di riduzione di cui sopra qualora la cauzione sia accompagnata da copia conforme all'originale dei suddetti certificati.
7. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente comma sono applicabili, quando non diversamente disposto dal Bando di gara, qualora le certificazioni contemplate siano possedute da ogni soggetto raggruppato.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e per quanto con questo compatibile, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 c. 9 D. Lgs. 50/2016.

9. La cauzione definitiva di cui al presente articolo è prestata con clausola di validità per la durata complessiva prevista dell'Accordo Quadro a cui è riferita ed è svincolata definitivamente mediante il Certificato di verifica di conformità dell'Accordo Quadro, di cui all' Articolo [Verifica di conformità dell'AQ \(CVC\) e rata di saldo](#).

Articolo 31. Obblighi assicurativi a carico dell'Aderente

1. Sono a carico dell'Aderente tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare, nell'esecuzione dell'accordo quadro, il verificarsi di danni a cose, ambiente e persone.

2. Fatta salva l'adeguata copertura assicurativa richiesta come requisito di qualificazione per la partecipazione alla selezione, di cui all' Articolo [Requisiti di qualificazione ai fini dell'ammissione alla selezione](#), rimane comunque a carico dell'Aderente ogni onere per il ripristino o il risarcimento del danno nei confronti di luoghi, cose o persone, anche terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti preventivi.

Articolo 32. Sanzioni per inadempimento

1. In fase esecutiva dell'Accordo Quadro il mancato rispetto dei termini contrattuali da parte dell'Aderente, comporta l'applicazione di sanzioni di tipo disciplinare e pecuniario.

2. Quando non diversamente e specificatamente previsto nel presente o in altri articoli di questo capitolato, vale il principio generale secondo cui inadempimenti contrattuali che, pur considerati gravi, non costituiscono causa di possibile risoluzione immediata, vengono sanzionati con segnalazione disciplinare.

3. La segnalazione disciplinare è comminata dal Responsabile del Procedimento, su propria iniziativa o su segnalazione scritta della direzione lavori/CSE, nei seguenti casi:

- a. quando l'Aderente non partecipa, ingiustificatamente, al confronto concorrenziale di cui all' Articolo [Affidamento degli appalti esecutivi di servizio](#);
- b. quando l'inadempimento comporta seri rischi alla sicurezza ed alla incolumità delle persone in genere;
- c. quando l'inadempimento comporti un potenziale danno economico alla Stazione appaltante;
- d. quando la stessa tipologia di inadempienza, anche se non rientrando singolarmente nei casi precedenti di cui al presente articolo, è stata reiterata per almeno tre volte nel corso dell'esecuzione del Contratto;
- e. in caso di ingiustificata assenza del personale dell'Aggiudicatario, con il quale è stato sottoscritto un appalto esecutivo, durante le operazioni di scavo per le quali la Soprintendenza ha prescritto l'assistenza archeologica allo scavo; a tal proposito si precisa che tutte le situazione di assenza dovranno essere comunicate anche alla SA, ancorché concordate con il personale della Soprintendenza.

4. La segnalazione disciplinare di cui al comma 3 è iscritta mediante Ordine di servizio scritto, emesso al momento della rilevazione dell'infrazione contrattuale e rivolto all'Appaltatore, nel quale è indicato e descritto l'inadempimento, nonché prescritti i comportamenti da adottare immediatamente per la regolarizzazione.

5. Costituisce causa di possibile immediata rescissione, l'iscrizione, nell'ambito della durata contrattuale, di tre segnalazioni disciplinari, ai sensi del presente articolo.

6. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante.

7. Qualora l'inadempimento dell'Appaltatore comporti per la Stazione Appaltante un danno economico legato al conseguente necessario fermo cantiere dell'impresa esecutrice dei lavori (a titolo esemplificativo e non esaustivo l'assenza in cantiere dell'operatore archeologo durante le operazioni di scavo) oltre alla segnalazione disciplinare verrà comminata all'Appaltatore una sanzione pecuniaria giornaliera pari al 5% (cinque per cento) del valore economico di produzione media giornaliera del cantiere oggetto di sorveglianza, con un minimo di 200 €.

Quando le sanzioni pecuniarie applicate raggiungono il valore corrispondente al 10% del prezzo contrattuale relativo al Lotto di riferimento, la SA può risolvere immediatamente il contratto.

8. Nei confronti dell'applicazione di una sanzione, ai sensi del presente articolo, l'Aderente può fare opposizione scritta presentando le proprie motivazioni o giustificazioni entro cinque giorni decorrenti dall'atto formale ad esso trasmesso. Nei successivi sette giorni il Responsabile del procedimento controdeduce, potendo disapplicare, anche parzialmente, le sanzioni.

Articolo 33. Diritto di recesso anticipato consensuale

1. La SA ha diritto di recesso anticipato dall'AQ, nei seguenti casi:
 - a. Quando per motivi imprevedibili al momento della stipula, trascorso il primo anno di validità, venga a mancare la copertura di bilancio in grado di finanziare la parte residua dell'AQ; in tal caso nessun indennizzo spetta all'Aderente.
 - b. In ogni altro caso, anche immotivatamente, corrispondendo all'Aderente un 'indennizzo equivalente al 10% dei 4/5 del valore stimato residuo non realizzato dell'AQ, nell'ambito della durata di riferimento.
2. L'Aderente ha diritto di proporre il recesso anticipato dall'Accordo Quadro, senza sanzioni o penali, quando, alla fine del primo anno di attività, con riferimento alla totalità delle prestazioni stimate comprese nell'Accordo Quadro per il periodo di vigenza, l'attuazione dei contratti esecutivi derivanti dall'AQ, abbiano comportato, per cause non ad esso stesso imputabili, una percentuale di realizzo del valore contrattuale stimato pattuito riferito allo stesso periodo campione, inferiore al 50% del totale.

Articolo 34. Regolarità contrattuale del Contraente

1. Il soggetto contraente, sia in qualità di Aderente che di Appaltatore, dovrà mantenere il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti ed attestati ai fini della partecipazione alla gara di appalto, nonché previsti dalla Legge e posti alla base della possibilità di poter contrattare con la pubblica amministrazione, verificati in fase di aggiudicazione, per tutta la durata dell'AQ, pena la risoluzione contrattuale in danno ad esso.
2. La perdita di uno o più degli anzidetti requisiti da parte del contraente deve essere tempestivamente comunicata da quest'ultimo alla SA, che porrà immediatamente in essere le azioni, conformi alla normativa vigente, per la regolarizzazione o per la risoluzione contrattuale.
3. La perdita da parte del contraente dei requisiti di regolarità riguardanti la tutela retributiva, contributiva e assicurativa dei lavoratori dipendenti, fatti salvi i diritti di regolarizzazione e risoluzione di cui al comma precedente, implica prioritariamente l'intervento solidale e sostitutivo della SA, quando previsto dalla legge.
4. Il mantenimento della regolarità contrattuale, di cui al presente articolo, è un obbligo spettante anche ai soggetti che, nell'ambito delle previsioni dell'AQ, eventualmente agiscono in rapporto di subappalto o subaffidamento, nei confronti dei quali vige, a carico del contraente e limitatamente a quanto attinente il presente capitolato, la responsabilità solidale sia discendente che ascendente.
5. A prescindere alle verifiche periodiche nei confronti del contraente a cui è tenuta in materia di regolarità fiscale, contributiva ed assicurativa, la SA si riserva la facoltà di attuare, in qualsiasi momento, con le modalità di legge, verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti in capo al contraente stesso e/o agli altri diversi soggetti titolari di subappalti o subaffidamenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E DI SICUREZZA

Articolo 35. Adempimenti in materia di sicurezza

1. Il concorrente, ai sensi all'art. 26 – comma 1 lett. a) - del D. Lgs. 81/2008, ha autocertificato il possesso dell'idoneità tecnico professionale.
2. L'Aderente, nel rispetto della normativa di riferimento, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari e adempiendo alle eventuali evoluzioni legislative, dovrà mantenere l'idoneità di cui al comma 1, pena la rescissione contrattuale, per tutta la durata contrattuale.
3. L'Esecutore del contratto di servizio, per le prestazioni interferenti con le attività effettuate all'interno del cantiere ove si svolgono i lavori in oggetto, è considerato soggetto esecutore e pertanto sottoposto appieno e direttamente agli obblighi di cooperazione e coordinamento concretizzatesi attraverso la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto esecutivo. Egli, prima dell'effettivo inizio delle prestazioni oggetto di contratto, è tenuto, alla stregua dell'Appaltatore dei lavori:

- a. a recepire, nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi – qualora tenuto per legge alla redazione dello stesso – tutte le indicazioni e prescrizioni per la sicurezza in cantiere, contenute nel PSC fornito dalla Stazione appaltante. Diversamente, anche se non obbligato all'adozione del DVR, è comunque tenuto al recepimento, senza eccezione alcuna, dei contenuti del PSC.
 - b. a proporre al Responsabile dei Lavori eventuali osservazioni e/o proposte di modifica/integrazione/miglioria ai contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dalla SA e facente parte della documentazione posta a base di gara, riguardanti incongruenze, omissioni, incompatibilità che egli stesso avesse eventualmente riscontrato nell'analisi del piano, in applicazione del principio della collaborazione che, ai fini del raggiungimento della maggior sicurezza possibile, deve accompagnare per tutta la durata dell'appalto Stazione appaltante e Appaltatore;
 - c. a dimostrare di aver effettuato adeguata ed idonea formazione al proprio personale, che sarà impiegato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, nei riguardi dei contenuti del PSC fornito dalla SA;
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti inoltre:
- a. dal consorzio e dai consorziati esecutori nel caso in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio stabile;
 - b. dai soggetti riuniti, nel caso in cui l'appaltatore sia costituito da un'A.T.I. o da un consorzio ordinario di concorrenti;
 - c. dagli eventuali lavoratori autonomi che prestano la loro opera nell'ambito dell'appalto;
 - d. dagli eventuali soggetti economici che svolgono prestazioni oggetto di appalto in virtù di un sub-contratto.
5. L'Aderente è comunque e sempre obbligato, nell'ambito delle azioni che esso compie per dar completamente e regolarmente eseguito il contratto di appalto, di osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori, la disciplina generale e di dettaglio vigente – con particolare riguardo al D. Lgs. 81/2008 e al PSC fornito dalla SA – avendo cura di porre in atto tutti gli apprestamenti, accorgimenti, attività, collaborazioni e quant'altro possa prevenire, evitare o ridurre al massimo ogni rischio per la sicurezza negli ambienti di lavoro interessati dalle prestazioni oggetto di contratto. In particolare deve curare:
6. Nell'ambito del cantiere di lavoro allestito e delimitato ai fini dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'opera in oggetto, è fatto assoluto divieto portare e/o consumare sostanze alcoliche o psicotrope illecite. Il riscontrato inadempimento a tale divieto è penalizzato mediante l'applicazione delle sanzioni di cui all' Articolo [Sanzioni per inadempimento](#) e all' Articolo [Risoluzione dell'Accordo Quadro](#).

Articolo 36. Tutela e trattamento dei lavoratori

1. L'Aderente, nonché gli eventuali sub-contraenti, ai sensi dell'art.30 del D Lgs 50/2016, hanno l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori loro dipendenti, impiegati nell'ambito delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.
2. Nel rispetto dei dettami di cui al richiamato art.30 del Codice appalti, l'Appaltatore e ogni soggetto titolare di sub-contratti, sono tenuti, per tutta la durata dell'appalto, a mantenere la propria regolarità contributiva e retributiva nei confronti del proprio personale, ricorrendo, nei casi previsti dalle suddette norme, il potere sostitutivo e sanzionatorio della SA.
3. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. L'efficacia dell'aggiudicazione nonché l'erogazione di ogni rata di pagamento liquidata, sono subordinate alla verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell'Appaltatore, mediante acquisizione di certificazione DURC, ai sensi della normativa vigente.

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO

Articolo 37. Variazioni all'Elenco delle voci a corpo costituenti l'Accordo Quadro

1. Per esigenze riscontrabili in fase esecutiva, non prevedibili o programmabili in sede di stipula dell'Accordo Quadro, che richiedano, ai fini dell'affidamento di singoli contratti esecutivi, la realizzazione di prestazioni non contemplate nel *Computo estimativo dell'accordo quadro e Analisi delle voci a corpo costituente le Tariffe medie giornaliere*, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di inserire variazioni alle condizioni previste nel presente articolo.

2. Le variazioni di cui al presente articolo comportanti un aumento dei valori stimati relativi al *Computo estimativo dell'accordo quadro e Analisi delle voci a corpo costituente le Tariffe medie giornaliere*, possono intervenire fino alla concorrenza del quinto d'obbligo.

3. Qualora la variante comporti l'applicazione di voci di prezzo non contemplate nelle Tariffe medie giornaliere di cui al *Computo estimativo dell'accordo quadro e Analisi delle voci a corpo costituenti le Tariffe medie giornaliere*, la Stazione appaltante determina le nuove voci di prezzo, quindi una nuova tariffa media giornaliera da applicare alle nuove quantità stimate, aprendo un nuovo procedimento parziale di adesione rivolto a tutti gli aderenti. Nel caso in cui l'adesione non fosse espressa da tutti gli aderenti entro i termini concessi, la variante all' A.Q. non potrà essere applicata.

Articolo 38. Varianti per errori od omissioni

1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della documentazione posta a base di gara, si rendono necessarie varianti senza le quali, in tutto o in parte, l'esecuzione del contratto o le proprie finalità verrebbero pregiudicate e che, sotto il profilo economico eccedono il quinto dell'importo originario del contratto di AQ, la SA ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro per indire una nuova gara alla quale è invitato di diritto l'Aderente.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 39. Subappalto

1. Le prestazioni oggetto d'appalto sono subappaltabili, nella misura massima del quarante per cento, in termini economici, rispetto all'importo totale di accordo quadro, purchè l'Aderente, in sede di adesione, ne abbia dichiarato l'intenzione, specificando la descrizione e l'incidenza economica sull'importo totale delle prestazioni oggetto di subappalto, mediante compilazione dell'apposita scheda predisposta sul portale telematico (*Scheda subappalto*).

2. Ogni contratto di subappalto, prima di poter essere eseguito, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla SA, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

3. Ai fini del presente articolo, è considerato subappalto qualsiasi sub-contratto o sub-affidamento avente per oggetto l'esecuzione di prestazioni, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera.

4. L'Aderente resta in ogni caso unico responsabile, anche solidalmente, nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dell'attività oggetto del subappalto.

5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla vigente normativa.

6. La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti e comunque, eventualmente, su specifica e motivata istanza del subappaltatore autorizzato.

7. In sede di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, di cui al precedente comma 3, la SA prevede, ai sensi del comma precedente, le modalità di pagamento nei confronti dei sub-contrattanti. Quando la SA provvede al pagamento diretto dei sub-contrattanti, valgono, per quanto applicabili, l' Articolo [Stati avanzamento delle prestazioni - Rate di acconto](#) e l' Articolo [Certificato di regolare esecuzione dell'AQ \(CRE\) e rata di saldo](#).

CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTABILI

Articolo 40. Contenuto del prezzo contrattuale

1. Il prezzo contrattuale, I.V.A. e oneri previdenziali esclusi (regime, quest'ultimo, valevole nel caso in cui l'Aderente sia un libero professionista non obbligato alla contribuzione INPS), è inteso comprensivo di ogni onere, anche se di natura fiscale o previdenziale, dovuto dall'Aderente, previsto dal presente capitolato ovvero dalla restante documentazione posta a base di appalto,

per norma o per consuetudine, nonché di ogni altra spesa normale od accessoria, compresi i trasporti, per dare regolare e completa esecuzione alle prestazioni oggetto di contratto.

Articolo 41. Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione contrattuale

1. L'Aderente si impegna a rispettare, relativamente a tutti i flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente appalto, a pena di annullabilità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010.
2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 – comma 8 – della suddetta legge e 1456 del codice civile, il contratto dovrà considerarsi risolto qualora l'Appaltatore esegua transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.
3. In caso di appaltatore costituito in forma temporaneamente associata, la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempimento riguardi una sola delle imprese riunite.
4. Propedeuticamente alla stipula contrattuale, l'Appaltatore comunica alla SA le generalità della persona o delle persone autorizzate ad operare sul conto o sui conti correnti dedicati. Le figure di cui all'art. 3 – comma 1 lett. b) e comma 2 – del DMLP 19/04/2000 n. 145 sono comprese negli anzidetti soggetti autorizzati.
5. L'Aderente comunicherà alla Stazione Appaltante tutti gli eventuali rapporti subcontrattuali che porrà in essere per l'esecuzione del presente contratto principale; si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conformemente alla citata legge.

Articolo 42. Split Payment e Fatturazione elettronica

1. Viacqua Spa è soggetta al regime dello "Split Payment" di cui all'articolo 17-ter del DPR26/10/1972 n. 633, pertanto tutte le fatture indirizzate alla Stazione appaltante saranno emesse in ottemperanza con quanto previsto, in materia, dalla normativa fiscale vigente.
2. Viacqua Spa, con decorrenza 01/01/2019, applica, in maniera esclusiva, il regime di fatturazione elettronica. Il Codice Destinatario da inserire obbligatoriamente Nel documento elettronico di fatturazione deve essere obbligatoriamente inserito il Codice Destinatario indicato dalla SA nel documento contabile che autorizza la fatturazione..

Articolo 43. Revisione dei prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 44. Prestazioni a corpo

1. La valutazione della prestazione a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione della stessa, nonché secondo le risultanze degli elaborati posti a base d'appalto; il corrispettivo per la prestazione a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti, in sede di esecuzione degli appalti attuativi, alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette prestazioni.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente ed accessoria per dare le stesse compiute secondo le condizioni stabilite dalla documentazione posta a base di gara. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle voci a corpo, siano rilevabili secondo la prassi professionale. Lo stesso dicasi per forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della prestazione appaltata, secondo le regole dell'arte e della conformità alla normativa vigente di riferimento.
5. La contabilizzazione della prestazione a corpo è effettuata attraverso la verifica dell'effettiva regolare attuazione della voce prevista a cui corrisponde il prezzo derivante dalla proposta economica presentata dall'Aderente in sede di gara; in sede di contabilità, ai fini del rilascio delle rate di acconto, non possono essere fatte contabilizzazioni parziali. L'opera corrisposta a corpo così interessata, sarà contabilizzata per intero in occasione della successiva scadenza contabile.

6. La lista delle voci e delle quantità relative alla definizione delle prestazioni a corpo (*Computo estimativo dell'accordo quadro e Analisi delle voci a corpo costituente le Tariffe medie giornaliere*) non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Aderente era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa delle stesse, ai fini della formulazione della propria miglior offerta e del conseguente corrispettivo.

7. L'offerente prende atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione di prezzi unitari alle quantità delle varie prestazioni, resta comunque fisso ed invariabile.

Articolo 45. Stati avanzamento delle prestazioni - Rate di acconto

1. Gli Stati di avanzamento delle prestazioni (SAP) eseguite nell'ambito di esecuzione dell'Accordo Quadro, fino alla concorrenza massima del 90% dell'intero importo contrattuale di AQ, saranno rilasciati dal RdP, o dal DE qualora nominato, in concomitanza con l'emissione degli Stati di avanzamento lavori (SAL) relativi al cantiere a cui il servizio di assistenza archeologica è rivolto..

2. Il rilascio dello SAP avviene mediante l'emissione di un ordine di pagamento o autorizzazione a fatturare, mediante il quale è disposta la liquidazione delle cifre contabilizzate.

La liquidazione di cui al comma precedente, è subordinata alla presentazione di regolare documentazione contabile.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale o saldo.

4. Le somme liquidate ai sensi del comma 2 (*Rate di acconto*), sono pagate entro trenta giorni successivi, mediante bonifico bancario a favore del conto dedicato indicato in fattura subordinatamente:

- a. alla presentazione di regolare fattura avente valore fiscale;
- b. all'attuazione degli adempimenti di cui all' articolo [Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione contrattuale](#);
- c. all'acquisizione di DURC regolare e valido dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- d. agli adempimenti previsti dall'art. 105 – comma 8 e 10 – del D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui siano stati autorizzati contratti di subappalto;
- e. al nulla-osta derivante dall'applicazione delle norme vigenti in materia di riscossione coatta delle pendenze tributarie nei confronti del pubblico erario (DPR 602/1973 – L 286/2006 - DM 40/2008);

5. Il pagamento della rata non equivale ad implicita accettazione delle prestazioni oggetto di fatturazione, le quali rimarranno sottoposte a verifica di regolarità e conformità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e fino al Certificato di regolare esecuzione dell' AQ, con efficacia definitiva, ai sensi dell' Articolo 46, indipendentemente dalle garanzie particolari e generali prestate e/o previste dalla vigente normativa a copertura del periodo post-contrattuale.

6. In caso di ingiustificato mancato rispetto del termine indicato al precedente comma 5, ai sensi del D. Lgs. 192/2012, fin dal primo giorno di ritardo spettano all'Appaltatore gli interessi di mora, calcolati sul credito in liquidazione nella misura e con le modalità stabilite dal suddetto Decreto.

Articolo 46. Verifica di conformità dell'AQ (CVC) e rata di saldo

1. Ottenuto lo Stato finale da parte dell'Aderente – mediante il quale sono riepilogati e riportati i Resoconti finali di cui all' Articolo [Resoconto finale e certificazione di regolarità tecnico-contabile](#) - acquisita la relazione del Direttore dell' Esecuzione, qualora incaricato ai sensi dell' Articolo [Direttore dell' Esecuzione \(DE\)](#), eseguite le opportune ed idonee verifiche, entro i successivi quarantacinque giorni il RdP emette il Certificato di verifica di conformità dell'Accordo Quadro (CVC).

Diversamente, quando siano rilevate irregolarità contrattuali o quando l'aderente abbia riportato in questa sede riserve contabili non precedentemente risolte, il RdP emette un Ordine di servizio rivolto all'Aderente, contenente le prescrizioni per la regolarizzazione, l'eventuale rettifica del valore costituente il credito finale residuo spettante (*rata di saldo*), nonché i termini temporali per la loro attuazione, e le considerazioni relative alle riserve.

Trascorsi i tempi anzidetti, qualora l'Esecutore abbia ottemperato ed accolto le considerazioni sulle riserve, il RdP emette il CVC e liquida la rata finale.

2. Per la liquidazione e il pagamento della rata di saldo valgono le medesime modalità valevoli per le rate di acconto , di cui all'Articolo [Stati avanzamento delle prestazioni - Rate di acconto](#).
3. Quando l'Aderente non abbia ottemperato nei termini concessi di cui all'ultimo capoverso del comma precedente, il RdP può:
 - a. emettere ugualmente il CVC, trattenendo dal saldo spettante all' Appaltatore la somma ritenuta sufficiente per la compensazione economica della mancata regolarizzazione delle non conformità rilevate;
 - b. quando la mancata regolarizzazione risulta non compensabile economicamente, attiva il potere sostitutivo della Stazione appaltante, di cui all' Articolo successivo.
4. Qualora le riserve contabili di cui al comma 1, in fase propedeutica al rilascio del CVC, siano state nuovamente respinte, anche parzialmente, il RdP emette ugualmente il Certificato di cui al presente articolo, liquidando il saldo corrispondente al valore indicato nell' OdS di cui al comma 1.
5. L'emissione del CVC , qualora lo Stato Finale comprenda la trattazione di riserve contabili d'importo complessivo uguale o superiore al 2% dell'importo contrattuale di Accordo Quadro, è subordinata al nulla osta del Direttore Generale di Viacqua Spa.

Articolo 47. Potere sostitutivo della Stazione appaltante

1. Nei casi in cui l'Aderente non ottemperi ai propri obblighi contrattuali relativi all'Accordo Quadro, nei termini temporali pattuiti o ingiunti mediante Ordine di servizio, la Stazione appaltante, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo [Sanzioni per inadempimento](#) e qualora il grave ritardo ravvisi la possibilità di seri rischi inerenti la gestione del servizio pubblico gestito, attiva il potere sostitutivo di cui al presente articolo.
2. Nell'esercizio del potere sostitutivo, la SA, nell'ambito e limitatamente al contratto esecutivo oggetto di inadempimento, interviene d'ufficio, eseguendo direttamente o affidando a terzi, le prestazioni necessarie per ripristinare la prosecuzione delle attività contrattuali e il regolare avanzamento dell'Accordo Quadro.
3. Le spese sostenute dalla SA per attuare e completare il potere sostitutivo sono interamente addebitate all'Aderente –applicando una maggiorazione del 20% per spese generali– mediante trattenuta di pari importo applicata alla rata di acconto o saldo, immediatamente successiva alla fase di conclusione dell'intervento sostitutivo.

Articolo 48. Oneri a carico dell' Aderente

1. Oltre agli oneri espressamente previsti a suo carico dal presente capitolato, dalla restante documentazione posta a base di appalto, dalle norme vigenti di riferimento, nonché da tutti gli eventuali piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori costituenti parte integrante dell'Accordo Quadro, sono altresì a carico dell'Aderente gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - c.1. la fedele esecuzione del progetto d'appalto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal RdP, quando conformi alle pattuizioni contrattuali e indirizzate a dare completa e regolare attuazione alle stesse, nel rispetto della perfetta regola d'arte e deontologia professionale, nonché in conformità alla disciplina vigente posta a tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
 - c.2. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto;
 - c.3. l'esecuzione in sito o presso enti accreditati e autorizzati, di tutte le prove o i controlli, ove non già espressamente previsti da specifiche norme del presente capitolato, che verranno disposti dal RdP nei confronti delle prestazioni contrattuali, comprese le eventuali spese necessarie per il confezionamento o il trasporto di campioni. Nel caso in cui gli esiti delle prove diano piena corrispondenza alle caratteristiche e specifiche contrattuali, i relativi costi sostenuti saranno posti a carico della SA;
 - c.4. Spese, diritti e tasse necessari per la stipulazione del contratto e per la relativa eventuale registrazione a norma di legge. La stipula contrattuale dell'Accordo Quadro, in forma telematica mediante sottoscrizione digitale, assolverà virtualmente all'imposta di bollo, mediante versamento del corrispettivo dovuto direttamente all'Agenzia delle entrate, secondo specifica autorizzazione all'uopo ottenuta dalla Stazione Appaltante. In sede di aggiudicazione efficace la SA darà conto di tali spese che l'Aggiudicatario dovrà rimborsare alla stessa nei successivi trenta giorni.
 - c.5. ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 5 del Decreto Ministeriale MIT 02/12/2016 , le spese necessarie per la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani.

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

Tali oneri, anticipati dalla Stazione appaltante, sono rimborsati, su richiesta della stessa, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, mediante bonifico bancario (*si stima che tali oneri ammontano a 1.500 Euro circa e saranno suddivisi tra gli Aderenti l' accordo quadro*) ;

- c.6. spese di bollo (*imposta di bollo e diritti di segreteria*) eventualmente dovute per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno dell'avvio formale del contratto a quello della data di emissione del certificato di verifica di conformità dell' AQ;.
- c.7. eventuali imposte e altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

Articolo 49. Trattamento dei dati personali (Privacy)

- 1. I dati personali raccolti ai fini della presente procedura di appalto, saranno trattati da Viacqua Spa secondo quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 (RGPD) e dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. per quanto non previsto o demandato dal RGPD.
- 2. L'informativa completa è disponibile sul sito www.viacqua.it o, su richiesta, presso il Servizio Acquisti dell'Azienda.

APPALTI ESECUTIVI

NATURA, OGGETTO E VALORE DEGLI APPALTI ESECUTIVI DI SERVIZIO

Articolo 50. Oggetto e valore degli appalti esecutivi di servizio

1. Gli appalti esecutivi di servizio hanno per oggetto esclusivamente le prestazioni contemplate nell'Accordo Quadro e dettagliatamente descritte e computate nel *"Computo estimativo dell'accordo quadro e Analisi delle voci a corpo costituente le Tariffe medie giornaliere"*, di cui alla documentazione posta a base di gara dell' Articolo [Documentazione posta a base di appalto](#).
2. L'intervento specifico nonché il valore di ogni singolo appalto esecutivo sono determinati in sede di affidamento.
3. Sono fatte salve eventuali varianti ai sensi dei Capi [VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO](#) e [VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI ESECUTIVI](#).

Articolo 51. Affidamento degli appalti esecutivi di servizio

1. Gli appalti esecutivi di servizio sono singolarmente affidati – mediante Ordine di servizio -, secondo le effettive necessità riscontrate, all' Aderente vincitore del Confronto concorrenziale di volta in volta indetto dalla Stazione appaltante.
Vale il disposto di cui al comma 3 del successivo articolo
2. L'Aderente l'Accordo Quadro, invitato a presentare offerta telematica ai sensi del presente articolo, dovrà esprimere la propria mediante presentazione di unica percentuale di ribasso rispetto al prezzo totale stimato dello specifico servizio esecutivo richiesto, determinato dalla moltiplicazione della *"Tariffa media giornaliera- assistenza allo scavo"*, del valore stabilito nel *"Computo estimativo dell'accordo quadro e Analisi delle voci a corpo costituenti le Tariffe medie giornaliere (CEAQ)"*, come accettato dall'Aderente in sede di conclusione dell'Accordo Quadro, per il numero di giorni effettivi di scavo indicati nel Cronoprogramma esecutivo, o altro documento equipollente desunto dal progetto, di cui al seguente comma.
L'unica percentuale di ribasso di cui sopra, sarà applicata alla *"Tariffa media giornaliera - repertazione"*, del valore stabilito nel *"Computo estimativo dell'accordo quadro e Analisi delle voci a corpo costituenti le Tariffe medie giornaliere (CEAQ)"*, come accettato dall'Aderente in sede di conclusione dell'Accordo Quadro, per il numero di giorni effettivi, qualora in corso di realizzo dell'appalto esecutivo debbano essere svolte, su prescrizione della Soprintendenza, attività di rilievo e catalogazione (*repertazione*), di cui al comma 3 dell'articolo [Oggetto dell'Accordo Quadro](#).
3. L'invito a presentare offerta – avviato mediante procedura interamente telematica svolta nel portale Viveracqua E-Procurement – con riferimento al cantiere di lavori interessato dal servizio oggetto d'affidamento - è corredato, di norma e salvo diverse specificità del progetto esecutivo, da:
 - a. [Parere](#) Soprintendenza beni ambientali e culturali.
 - b. [Planimetria](#), elaborato grafico indicante l'ubicazione e l'inquadramento geografico del sito interessato.
 - c. [Relazione generale](#), elaborato tecnico contenente la descrizione generale dell'intervento.
 - d. [Sezioni tipo](#), elaborato grafico contenente le sezioni di scavo maggiormente rappresentative dell'intervento.
 - e. [Profilo](#), elaborato grafico contenente il profilo longitudinale dell'intervento.
 - f. [Cronoprogramma esecutivo, o altro documento equipollente desunto dal progetto](#), elaborato tecnico contenente l'indicazione della durata in giorni delle fasi di lavorazione che prevedono operazioni di scavo.
 - g. [PSC - Piano di Coordinamento e Sicurezza](#) (eventuale), elaborato di sicurezza elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2006, relativo al cantiere nei confronti di cui è richiesto il servizio di sorveglianza archeologica allo scavo.
 - h. [Prezzo a base di gara](#), parametro telematico contenente il prezzo, di cui al comma due, su cui gli aderenti l'accordo quadro esprimono il loro miglior ribasso.
4. Il termine temporale entro cui l'Aderente è obbligato a presentare l'offerta di cui al comma 2, è fissato, di volta in volta e tiene conto delle peculiarità specifiche del cantiere di lavoro nei confronti di cui è richiesto il servizio di sorveglianza archeologica allo scavo, **entro un minimo di 3 (tre) giorni lavorativi e un massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi**.
5. L'Aderente ha facoltà di non rispondere all'invito a presentare offerta di cui al comma 3 presentando le motivazioni all SA entro le 24 ore successive al ricevimento dell'invito stesso. Nelle successive 24 ore il RdP, o DE qualora nominato, accoglie le

motivazioni o, diversamente, respinge le stesse invitando l'Aderente ad inviare la propria offerta entro i termini concessi, per non incorrere nell'applicazione della sanzione di cui al comma 3. lett. a. dell'articolo [Sanzioni per inadempimento](#). In quest'ultimo caso l'Esecutore può opporsi all'applicazione della sanzione con le modalità di cui all'articolo [Riserve contabili](#).

Articolo 52. Cadenza degli appalti esecutivi di servizio - Limite di contemporaneità

1. Gli appalti esecutivi di servizio sono affidati all'Aderente sulla base delle effettive esigenze che saranno riscontrate in corso di durata dell'Accordo Quadro, alle condizioni stabilite nel presente capitolato ed entro i limiti economici di cui all' Articolo [Valore stimato dell'Accordo Quadro - Categorie prestazionali](#).
2. La Stazione appaltante ha facoltà di poter affidare, con riferimento al comma precedente, un volume massimo di interventi da eseguire in uno stesso determinato periodo entro il limite massimo rappresentato dalle stime di cui al *Computo estimativo dell'accordo quadro e Analisi delle voci a corpo costituente le Tariffe medie giornaliere*.
3. Ogni singolo Aderente non può eseguire più di tre contratti esecutivi/applicativi contemporaneamente, quando ogni singolo contratto abbia previsto una durata delle operazioni di scavo, desunta da cronoprogramma di progetto esecutivo, superiore ai 15 giorni, salvo in caso in cui detta quota massima sia già coperta da ciascun Aderente. In tal caso l'anzidetto limite quantitativo è alzato all'unità successiva.

Articolo 53. Contratto esecutivo di servizio

1. Gli ordini di servizio di cui all'Articolo [Affidamento degli appalti esecutivi di servizio](#), hanno valenza contrattuale e costituiscono formalmente e a tutti gli effetti i contratti esecutivi di appalto in funzione dell'Accordo Quadro stipulato. Gli stessi, pur essendo efficaci contrattualmente fin dalla presentazione dell'offerta economica di rilancio di cui al sopra richiamato articolo, devono essere controfirmati dall'Aderente e restituiti alla Stazione appaltante a corredo della documentazione contabile presentata, ai sensi degli articoli [Stati avanzamento delle prestazioni - Rate di acconto](#) e [Verifica di conformità dell'AQ \(CVC\) e rata di saldo](#), propedeutica alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo.
2. Il Contratto di Accordo Quadro, di cui al Capo [STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO](#), costituisce parte integrante e sostanziale del sopracitato Ordine di servizio, anche laddove non richiamato o allegato.

Articolo 54. Sospensioni e proroghe

1. La SA può motivatamente disporre la sospensione temporanea dell'esecuzione dell'appalto esecutivo quando:
 - a. cause impreviste di forza maggiore oggettivamente eccezionali, indipendenti dalla volontà delle parti, non consentano la regolare prosecuzione dell'oggetto contrattuale in quanto ciò comprometterebbe le finalità dello stesso o il mantenimento delle condizioni economiche pattuite che, nel caso la sospensione non intervenisse, sarebbero probabilmente compromesse a sfavore di entrambe le parti.
 - b. sia stata riscontrata la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione;
 - c. ragioni di pubblico interesse o necessità richiedano l'immediata sospensione delle prestazioni appaltate;
 - d. condizioni meteo avverse non consentano di eseguire totalmente o parzialmente le prestazioni ordinate;
2. Le sospensioni dovranno avere durata strettamente necessaria per consentire la cessazione delle cause determinanti e qualora ciò non avvenga, l'Aderente avrà diritto di diffidare formalmente la SA di ripristinare la regolare esecuzione contrattuale entro un tempo massimo di quindici giorni, trascorsi inutilmente i quali lo stesso potrà recedere senza indennità.
3. Qualora il protrarsi giustificato delle sospensioni all'esecuzione del contratto disposte dalla SA, superi in totale il 50% della durata contrattuale complessiva concessa per l'esecuzione di ogni singolo appalto, l'Esecutore può recedere dal contratto senza pretesa di indennizzo o di risarcimento di alcun tipo.
4. Quando all'esercizio del diritto di recesso dell'Esecutore la SA, giustificatamente, si oppone, lo stesso ha diritto alla rifusione degli eventuali maggiori oneri che dimostrerà aver sostenuto a causa del prolungamento della sospensione oltre ai termini suddetti.
5. In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili all'Esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato contrattualmente per il compimento delle prestazioni oggetto di appalto.
6. La SA può concedere formale proroga ai termini temporali del contratto:

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

- a. quando l'Esecutore, su esplicita richiesta nei tempi previsti, la richieda in quanto, per cause ad esso non attribuibili, l'oggetto del contratto non possa avere regolare completamento entro i termini pattuiti. In tal caso la dilazione del tempo contrattuale dovrà strettamente coincidere con le esigenze riscontrate e la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Esecutore per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della SA;
 - b. quando la particolarità o la complessità del progetto esecutivo o del programma d'intervento non consenta, motivatamente, il rispetto dei tempi contrattuali predefiniti nell'Accordo Quadro;
 - c. per esigenze di adeguamento dei POS delle imprese esecutrici alle prescrizioni indicate nel PSC, o per adempiere a prescrizioni di sicurezza impartite mediante OdS della SA o da parte degli organi di vigilanza preposti;
 - d. per altre cause che motivatamente dimostrino l'estraneità della volontà dell'appaltatore;
 - e. ogni qualvolta la proroga sia motivatamente concordata tra le parti.
7. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni appaltate, per qualsiasi causa non imputabile alla SA, a causa di sospensioni, non possano essere regolarmente ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
8. La sospensione e la proroga decorrono dal momento in cui la SA le concede.

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI ESECUTIVI

Articolo 55. Variazioni al contratto esecutivo

1. Per esigenze riscontrabili in fase realizzativa, non prevedibili o programmabili in sede affidamento del singolo contratto esecutivo, che richiedano prestazioni in esso non contemplate, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di inserire variazioni in corso d'opera, alle condizioni previste nel presente articolo.
2. Le variazioni di cui al presente Capo sono sempre possibili, conformemente alle condizioni del presente capitolato che con le stesse hanno attinenza, entro i limiti economici di cui all'articolo [Valore stimato dell'Accordo Quadro - Categorie prestazionali](#).
3. Qualora le variazioni riguardino solamente modifiche alle quantità, la Stazione appaltante dispone la variante mediante lo strumento di assegnazione di cui all'articolo [Affidamento degli appalti esecutivi di servizio](#), limitandone gli elementi alle sole informazioni riguardanti la stessa.
4. Quando le modifiche di cui si tratta richiedano anche l'inserimento in contratto di nuove voci di prezzo, la variante è redatta previa l'espletamento della procedura di cui all'articolo [Variazioni all' Elenco delle voci a corpo costituenti l'Accordo Quadro](#).

DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 56. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, della D.lgs 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.a condizione che:
 - a. la richiesta, accompagnata dallo schema del contratto di cessione, sia pervenuta alla SA prima della liquidazione della rata di credito a cui è riferita la domanda di cessione;
 - b. il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia;
 - c. il contratto di cessione, in caso di autorizzazione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla SA prima della liquidazione della rata di riferimento.

Articolo 57. Anticipazione

1. Eventuale anticipazione del prezzo contrattuale all'Appaltatore, è concessa nei limiti ed alle condizioni di cui all' art. 35 – comma 18 – del D. Lgs. 50/2016.



CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Articolo 58. Resoconto finale e certificazione di regolarità tecnico-contabile

1. L'Esecutore, eseguite e completate le prestazioni affidate, ai sensi del presente AQ, e relative ad ogni singolo contratto esecutivo, fornisce immediata notizia al RdP e al DE – se nominato, circa la data di fine servizio.
2. Entro sette giorni successivi alla data di fine prestazioni, di cui al precedente comma, l'Aderente presenta il Resoconto finale, il quale, sulla base del contratto esecutivo affidato ai sensi dell'Articolo [Affidamento degli appalti esecutivi di servizio](#), riporta la contabilità delle prestazioni eseguite, compresi gli eventuali oneri della sicurezza, computando il corrispettivo spettante.
3. Il Direttore dell'Esecuzione, se incaricato o il RdP, verifica il resoconto di cui al comma precedente e, qualora comprovata la conformità rispetto al contratto di appalto nonché alle prestazioni effettivamente eseguite, ne certifica la regolarità tecnico-contabile.
4. Qualora il DE o, in mancanza, il RdP, con riferimento al comma precedente, rilevi irregolarità contabili o non conformità tecniche dei servizi eseguiti, rispetto ai termini contrattuali, sentito il RdP e mediante Ordine di servizio prescrive all'Aderente le azioni da intraprendere per regolarizzare, entro termine perentorio, quanto contestato. Fatta salva l'applicazione di penali di cui all'articolo [Sanzioni per inadempimento](#), la certificazione di cui al comma 3 è rilasciata, previa nulla osta del RdP e subordinatamente a nuova verifica, da eseguirsi comunque successivamente alla comunicazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'Esecutore.
5. Eventuali pretese economiche dell'Aderente, non riconosciute dalla SA nell'ambito della procedura di cui al comma precedente, possono essere iscritte come Riserve contabili, ai sensi dell'Articolo [Riserve contabili](#).
6. Il Resoconto di cui al comma 2 al fine del rispetto dei tempi di maturazione dei SAP di cui all'Articolo [Stati avanzamento delle prestazioni - Rate di acconto](#), può essere redatto con riferimento alle prestazioni fino a quel momento eseguite.
7. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni ordinate s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente ed accessoria per dare compiute le stesse secondo le condizioni stabilite dall'AQ.
8. La contabilizzazione delle prestazioni verrà effettuata esclusivamente alle condizioni economiche pattuite mediante la proposta economica presentata dall'Aderente ai sensi all'Articolo [Affidamento degli appalti esecutivi di servizio](#) e costituente parte contrattuale integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Articolo 59. Riserve contabili

1. L'Esecutore, ricevuto le contestazioni di cui al comma 4 dell'Articolo precedente, entro sette giorni successivi, può porre le proprie riserve comunicando, per iscritto, al RdP e al DL, qualora presente, le motivazioni del contendere. Il Responsabile del procedimento, dopo aver sentito il DE, accoglie, anche parzialmente, o respinge motivatamente le riserve, dandone notizia ad entrambi.
2. La procedura di cui al comma precedente può essere applicata anche in caso di contestazione relativa all'applicazione di una sanzione per inadempimento di cui all'articolo [Sanzioni per inadempimento](#).
3. La variazione, considerata nelle riserve accolte di carattere monetario, è soddisfatta, anche parzialmente, nel Certificato di regolarità contabile di cui al precedente articolo, mentre per quanto riguardante le doglianze respinte, alcuna somma aggiuntiva spetterà in questa sede all'Appaltatore, potendo solo eventualmente confermare in sede di Stato finale le medesime contestazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60. Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.)

1. Il contratto d'appalto è soggetto ad I.V.A., regolata ai sensi di legge; tutti gli importi indicati nei documenti costituenti il progetto d'appalto, sono da intendersi I.V.A. esclusa.

DISCIPLINA COMUNE

FORMA CONTRATTUALE

Articolo 61. Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro è stipulato, ai sensi del Capo [STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO](#), secondo lo Schema di contratto Accordo Quadro presente tra la documentazione posta a base di gara, mediante scrittura privata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente dalle parti e conservata agli atti della SA mediante archiviazione sostitutiva a norma di legge. La SA restituirà copia in formato elettronico del documento sottoscritto digitalmente dalle parti, conforme all'originale conservato.
2. L'imposta di bollo, di valore corrisposto ai sensi di legge e a carico dell'Aderente, è assolta virtualmente, mediante il versamento di equivalente corrispettivo all'Agenzia delle Entrate, secondo apposita autorizzazione.
3. Il contratto di AQ contiene la clausola di registrazione - presso l'agenzia delle entrate territorialmente competente con riferimento alla sede della SA – solo in caso d'uso. Gli eventuali oneri per la registrazione saranno a totale carico dell'Aderente.

CONTENZIOSO

Articolo 62. Risoluzione dell'Accordo Quadro

1. Costituiscono possibile condizione risolutiva del contratto di Accordo Quadro, attuabile dalla SA mediante semplice comunicazione scritta inviata per PEC o per posta raccomandata con ricevuta di ritorno:
 - a. Perdita in capo all'Aderente, in corso di esecuzione dell'AQ, di uno o più dei requisiti di qualificazione attestati in sede di gara e verificati dalla SA in sede di aggiudicazione;
 - b. L'irrogazione di penali pecuniarie che complessivamente abbiano superato il 10% dell'importo contrattuale di Accordo Quadro, di cui all'Articolo [Valore stimato dell'Accordo Quadro - Categorie prestazionali](#), con riferimento alla durata in corso di validità.
 - c. L'iscrizione, nell'ambito del periodo di durata dell'AQ di riferimento, di almeno tre segnalazioni disciplinari di cui all'Articolo [Sanzioni per inadempimento](#).
 - d. La risoluzione di un contratto di appalto esecutivo, intervenuta ai sensi dell'Articolo successivo.
 - e. Ingiustificata e reiterata mancata partecipazione al confronto concorrenziale di cui all'Articolo [Affidamento degli appalti esecutivi di servizio](#).
2. L'Aderente, con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. Una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione da parte dell'Impresa, anche in concorso, dei reati previsti quale presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, della quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dal contratto per "giusta causa".

Articolo 63. Risoluzione del Contratto esecutivo d'Appalto

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto esecutivo e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - c.1. perdita in capo all'Aderente, in corso di esecuzione, di uno o più dei requisiti di qualificazione, attestati in sede di gara e verificati dalla SA in sede di aggiudicazione;
 - c.2. inadempimento alle disposizioni della SA o quando risulti accertato il mancato rispetto degli ordini di servizio, delle ingiunzioni e delle diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c.3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c.4. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

- c.5. sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - c.6. rallentamento nell'esecuzione del contratto, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'esecuzione dello stesso nei termini previsti;
 - c.7. subappalto o subaffidamento non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - c.8. mancata rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche del contratto o alle finalità dell'appalto o alle prescrizioni basilari della regola d'arte e della deontologia professionale.
 - c.9. mancato rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla SA o dagli organismi di controllo deputati;
 - c.10. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell' Articolo [Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione contrattuale](#);
 - c.11. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008;
 - c.12. Fatti salvi i poteri sostitutivi della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 – comma 5 e 6 – del D Lgs 50/2016, reiterata inadempienza agli obblighi retributivi e/o contributivi dell'appaltatore.
2. Se l'Appaltatore è costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, in caso di fallimento di uno dei soggetti riuniti, è applicabile l'art. 48 - commi 17 e 18 - del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 64. Accordo bonario

- 1. In merito alle controversie che si possono instaurare a seguito della mancata soluzione concordata o transata delle contestazioni, si applica l'art. 205 del D. Lgs. 50/2016, in quanto compatibile.
- 2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Articolo 65. Inefficacia del contratto

- 1. L'inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni o per altri casi previsti, è regolata dal codice del processo amministrativo.

Articolo 66. Giurisdizione

- 1. Fatto salvo quanto previsto dal codice del processo amministrativo per quanto riguarda l'individuazione delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici, se l'oggetto del contendere è relativo ad interessi legittimi derivanti dalla procedura di scelta del contraente, che vede la conclusione nel momento di stipula del documento contrattuale, la competenza è demandata al giudice amministrativo; se la controversia riguarda invece diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'ambito è demandato al giudice civile.
- 2. Il Tribunale Amministrativo competente nel territorio in cui ha sede la Stazione Appaltante è il TAR Veneto con sede in Venezia.
- 3. Per quanto riguarda la giustizia ordinaria, è competente in via esclusiva il Tribunale di Vicenza.

Il Responsabile del Procedimento

ing. Stefano D'Attilio

Visto: Il Presidente

Angelo Guzzo

